



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Busto Arsizio, in persona del giudice del lavoro,  
dott.ssa Franca Molinari, all'udienza dell'8.5.2017 ha pronunciato la  
seguinte

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa avente ad oggetto un ricorso ex art.442 c.p.c., promossa  
da

████████████████████ difeso e rappresentato dall'Avv. ██████████  
██████████

- RICORRENTE

contro

INPS in persona del legale rappresentante pro tempore  
rappresentato e difeso dall'Avv. ██████████

- CONVENUTO

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Occorre, innanzitutto, ricostruire la disciplina normativa che  
regola la fattispecie.

A questo proposito si rileva, che l'art. 8 del d.l. n. 86/1988  
convertito nella legge n. 160/1988 nella formulazione vigente pro  
tempore prevede ai commi 4 e 5:

*“4. Il lavoratore che svolge attività di lavoro autonomo o  
subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha  
diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.*

*5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione  
salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva  
comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della  
previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.”*



In relazione a detta normativa, poi, nella circolare Inps 73/2008 si legge: *"Salvaguardia del brevetto di volo. Per mantenere il brevetto di volo, la normativa vigente in materia prevede a necessità per i piloti di svolgere il numero minimo di 3 atterraggi e 3 decolli entro gli ultimi tre mesi.*

*Tale attività è attestata sul libretto di volo.*

*Nel fare il controllo sulla eventuale rioccupazione dei piloti, dovendo salvaguardare la possibilità per gli stessi di mantenere l'abilitazione al volo, l'attività lavorativa che copra il numero minimo sopra citato, previsto dalla normativa vigente in materia, se retribuita, non darà luogo a decadenza della prestazione ma dovrà essere considerata come periodo neutro ai fini della interruzione della prestazione.*

*Unicamente ai fini della salvaguardia del brevetto di volo e nei limiti del predetto periodo, anche l'eventuale mancanza della preventiva comunicazione non darà luogo a decadenza delle prestazioni"*

Nel caso di specie il ricorrente ha svolto dal 15.3.2011 al 15.8.2011 un periodo di addestramento retribuito presso la compagnia aerea [REDACTED]. Legittimamente il ricorrente non ha effettuato alcuna comunicazione a Inps con riferimento a tale periodo stante quanto stabilito dalla circolare Inps sopra citata. Risulta dal libretto di volo (doc.7) e dai fogli turni (doc.8) che il ricorrente non ha effettuato voli di linea ma solo attività di addestramento (come dettagliatamente esposto a pag.9 del ricorso).

Una volta concluso il periodo di addestramento il ricorrente ha regolarmente comunicato a Inps in via preventiva, oltre che al datore di lavoro, che a fra data dal 15.8.2011 avrebbe svolto un'attività lavorativa retribuita, come risulta dal modello SR83 inviato in data 8.8.2011 (doc.10).

Da quanto sopra esposto deriva che è illegittimo il provvedimento del 19 gennaio 2015 con cui è stata disposta la



decadenza del ricorrente dalla prestazione di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria con decorrenza dal 14 ottobre 2008.

Deve, inoltre, essere dichiarata l'illegittimità del provvedimento di recupero delle somme erogate a titolo di integrazione salariale del 4.3.2015 e del provvedimento di decadenza dal trattamento di integrazione salariale e successivi avvisi di accertamento. Le somme già trattenute da Inps andranno restituite al ricorrente a titolo di CIGS spettante per il periodo dal 10.10.2014 al 20.2.2015.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

**P.Q.M.**

- 1) Accerta l'illegittimità dei provvedimenti dell'Inps di decadenza dalla prestazione di integrazione salariale del 28.11.2014 e di richiesta di restituzione dell'indebito del 4.3.2015 e l'insussistenza di alcun indebito del ricorrente nei confronti di Inps con riferimento alla prestazione di integrazione salariale per il periodo dal 1.10.2010 a 2.11.2012;
- 2) Condanna Inps al pagamento nei confronti del ricorrente delle somme dovute a tale titolo di integrazione salariale per il periodo 10.10.2014-20.2.2015, oltre interessi dal dovuto la saldo
- 3) Condanna l'Inps in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere le spese processuali che liquida nella somma di euro 1.200,00 per compensi oltre accessori.

Busto Arsizio, 8.5.2017

Il Giudice del lavoro  
dott.ssa Franca Molinari

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

11.08/05/2017

IL CANCELLIERE

(Francesca Amoroso)

